CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E QUELLO DEL TESORO ED I DIRETTORI GENERALI DELLE SOCIETA' ITALIANE PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI E MEDITERRANEE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI ALCUNI TRONCHI DI FERROVIE

Art. 11 (Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo)

Disposizioni diverse

Sono estese ai nuovi tronchi di linea le disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 della Convenzione approvata con la legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª) in quanto non contraddicano alla presente convenzione.

Versione in vigore dal 25 luglio 1896, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello del Tesoro ed i Direttori generali delle Societa' Italiane per le Strade Ferrate Meridionali e Mediterranee per la costruzione e l'esercizio di alcuni tronchi di ferrovie
Estremi	Legge 2 luglio 1896, n. 269
Partizione	Convenzione per le Strade Ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-il-ministro-dei-lavori/convenzione-per-le-strade-ferrate-del-mediterraneo-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Mediterraneo)